



Comune di BARGE

Provincia di Cuneo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

della GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 21/03/2023

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI BARGE PER USO DI AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EW198WN - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E DISPOSIZIONI.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTUNO del mese di MARZO con inizio seduta alle ore 14:15 nel Palazzo Comunale.

Previa convocazione, è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti – assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Nominativi		Presente	Assente
1.	BECCARIA IVO Sindaco	X	
2.	BELTRAMO MAURIZIO Vice Sindaco	X	
3.	BRUNO FRANCO ROMINA Assessore	X	
4.	COERO BORGA SILVIO Assessore	X	
5.	RASETTO MAURIZIO Assessore	X	
Totale		5	0

Partecipa l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA NASI CHIARA ANGELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GEOM. BECCARIA IVO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI BARGE PER USO DI AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EW198WN - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E DISPOSIZIONI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Barge è proprietario di un'autovettura marca Fiat Panda, targata EW198WN;

Reso atto che:

- sul territorio comunale opera fattivamente da anni, al servizio della Comunità, l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge;
- il Comune di Barge e la suddetta Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge collaborano costantemente, fattivamente e proficuamente per la promozione del paese e del territorio ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza;
- detti ambiti spesso si incrociano e si sovrappongono fornendo l'occasione di sinergie ed economie di scala senza nulla togliere, anzi, giovando, alle reciproche attività;

Ritenuto opportuno, nell'ottica delle premesse soprariportate, prevedere la possibilità per l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge di impiegare, per attività di propria competenza, il suddetto veicolo, altrimenti sotto utilizzato dal Comune di Barge;

Valutata quindi l'opportunità di stipulare con l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge, d'intesa con quest'ultimo, una convenzione per l'utilizzo dell'autovettura Fiat Panda, targata EW198WN;

Reso atto, d'accordo tra le parti, che:

- il Comune di Barge (Comodante) si impegna a concedere all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge (Comodatario) l'utilizzo del veicolo in argomento;
- il veicolo sarà utilizzato dall'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge esclusivamente per attività di sua competenza;
- l'eventuale utilizzo a qualsiasi titolo del mezzo in comodato da parte di terzi non sarà in alcun caso consentito;
- per particolari situazioni o in situazioni di emergenza, il veicolo potrà comunque essere utilizzato dal volontariato di Protezione Civile locale;
- saranno intese acquisite alla proprietà del Comodante, senza diritto del Comodatario ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali interventi di miglioria eseguite dal Comodatario del mezzo;
- il Comodante ha la facoltà, in ogni momento, di modificare le dotazioni esistenti salvo che ciò pregiudichi la sicurezza di impiego del veicolo. Il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto del Comodante;
- il Comodatario sarà responsabile della custodia del veicolo durante il tempo di utilizzo concesso e dovrà inoltre aver cura, nel tempo di utilizzo medesimo, che il veicolo stesso sia conservato nel miglior modo possibile. Il Comodante si riserverà di verificare in ogni momento e senza preavviso lo stato del veicolo;

- il Comodante è sollevato da ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di appalto con eventuali persone operanti, per incarico del Comodatario, con il mezzo concesso;
- saranno a carico del Comodante:
 - la tassa di possesso, o tributo equivalente vigente tempo per tempo ove dovuto (il veicolo rimarrà intestato al Comodante in quanto proprietario),
 - gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire con le modalità e la periodicità indicate nell'apposito libretto dalla Casa di produzione del veicolo stesso,
 - gli interventi di manutenzione straordinaria del mezzo salvo che siano determinati da fatto imputabile al Comodatario,
 - il rimessaggio del mezzo e le relative spese, nessuna esclusa;
 - il premio annuo della polizza assicurativa obbligatoria Responsabilità Civile Auto (la polizza rimarrà intestata al Comodante);
- sarà compito del Comodatario segnalare tempestivamente al Comodante, mediante raccomandata A.R., gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la buona conservazione del mezzo;
- saranno a carico del Comodatario:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria imputabili a fatto del Comodatario;
 - le spese per il carburante;
- il Comodatario si impegnerà e obbligherà a mantenere indenne il Comodante da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo del Comodatario durante il periodo di utilizzo del veicolo prevedendo in merito apposita appendice specifica alla propria polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Parimenti si impegnerà e obbligherà a mantenere indenne il Comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada rilevata nel periodo medesimo. Il Comodatario si impegnerà a far condurre il veicolo da personale in possesso di prescritti e validi documenti di guida. Si impegnerà inoltre a predisporre e tenere puntualmente aggiornato per quanto concerne i propri periodi di utilizzo del veicolo adeguato ruolino di marcia in analogia a quanto posto in essere per i propri veicoli;
- in cambio dell'utilizzo del veicolo in argomento il Comodante si impegnerà ad assicurare un'adeguata attività di vigilanza sul territorio in tutti i casi in cui si reputi necessario;
- nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora il veicolo concesso si renda inutilizzabile, in conseguenza di qualsivoglia motivo, anche se in dipendenza di fattori che possano interessare il Concedente;
- la convenzione avrà durata illimitata a partire dalla firma della convenzione. Il mezzo oggetto di convenzione potrà essere restituito al Comodante previa semplice richiesta al Comodatario;

Preso visione dello schema di Convenzione all'uopo predisposto (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale), e ritenuto di approvarlo;

Preso atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 60 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visti gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;

Richiamato l'art. 48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente consesso;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamato integralmente quanto specificato in premessa,

1. di disporre, d'intesa con l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge, la stipula di una convenzione per l'utilizzo di un'autovettura marca Fiat Panda, targata EW198WN, di proprietà del Comune di Barge;
2. di rendere atto, d'accordo tra le parti, che:
 - il Comune di Barge (Comodante) si impegna a concedere all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge (Comodatario) l'utilizzo del veicolo in argomento;
 - il veicolo sarà utilizzato dall'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Barge esclusivamente per attività di sua competenza;
 - l'eventuale utilizzo a qualsiasi titolo del mezzo in comodato da parte di terzi non sarà in alcun caso consentito;
 - per particolari situazioni o in situazioni di emergenza, il veicolo potrà comunque essere utilizzato dal volontariato di Protezione Civile locale;
 - saranno intese acquisite alla proprietà del Comodante, senza diritto del Comodatario ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali interventi di miglioria eseguite dal Comodatario del mezzo;
 - il Comodante ha la facoltà, in ogni momento, di modificare le dotazioni esistenti salvo che ciò pregiudichi la sicurezza di impiego del veicolo. Il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto del Comodante;
 - il Comodatario sarà responsabile della custodia del veicolo durante il tempo di utilizzo concesso e dovrà inoltre aver cura, nel tempo di utilizzo medesimo, che il veicolo stesso sia conservato nel miglior modo possibile. Il Comodante si riserverà di verificare in ogni momento e senza preavviso lo stato del veicolo;
 - il Comodante è sollevato da ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di appalto con eventuali persone operanti, per incarico del Comodatario, con il mezzo concesso;
 - saranno a carico del Comodante:
 - la tassa di possesso, o tributo equivalente vigente tempo per tempo ove dovuto (il veicolo rimarrà intestato al Comodante in quanto proprietario);
 - gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire con le modalità e la periodicità indicate nell'apposito libretto dalla Casa di produzione del veicolo stesso,
 - gli interventi di manutenzione straordinaria del mezzo salvo che siano determinati da fatto imputabile al Comodatario,
 - il rimessaggio del mezzo e le relative spese, nessuna esclusa;
 - il premio annuo della polizza assicurativa obbligatoria Responsabilità Civile Auto (la polizza rimarrà intestata al Comodante);

- sarà compito del Comodatario segnalare tempestivamente al Comodante, mediante raccomandata A.R., gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la buona conservazione del mezzo;
 - saranno a carico del Comodatario:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria imputabili a fatto del Comodatario;
 - le spese per il carburante;
 - il Comodatario si impegnerà e obbligherà a mantenere indenne il Comodante da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo del Comodatario durante il periodo di utilizzo del veicolo prevedendo in merito apposita appendice specifica alla propria polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Parimenti si impegnerà e obbligherà a mantenere indenne il Comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada rilevata nel periodo medesimo. Il Comodatario si impegnerà a far condurre il veicolo da personale in possesso di prescritti e validi documenti di guida. Si impegnerà inoltre a predisporre e tenere puntualmente aggiornato per quanto concerne i propri periodi di utilizzo del veicolo adeguato ruolino di marcia in analogia a quanto posto in essere per i propri veicoli;
 - in cambio dell'utilizzo del veicolo in argomento il Comodante si impegnerà ad assicurare un'adeguata attività di vigilanza sul territorio in tutti i casi in cui si reputi necessario;
 - nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora il veicolo concesso si renda inutilizzabile, in conseguenza di qualsivoglia motivo, anche se in dipendenza di fattori che possano interessare il Concedente;
 - la convenzione avrà durata illimitata a partire dalla firma della convenzione. Il mezzo oggetto di convenzione potrà essere restituito al Comodante previa semplice richiesta al Comodatario;
2. di approvare lo schema di Convenzione all'uopo predisposto e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 3. di autorizzare il Responsabile dell'Area del Territorio alla sottoscrizione dell'atto in esame nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie od opportune in fase di stipulazione dell'atto stesso.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

* * * * *

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco
GEOM. BECCARIA IVO *

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NASI CHIARA ANGELA *

* Il documento e' firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.